

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 214 DEL 09/02/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA (IUSVE) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI, AI SENSI DEL DPR 5.6.2001 N. 328 - RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 218/23

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano per il rilascio di Lauree e Titoli Universitari Superiori, ha chiesto il rinnovo della convenzione con questa Azienda per l’attivazione di tirocini professionalizzanti finalizzati all’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, di studenti neolaureati.

La normativa che disciplina i tirocini richiesti è contenuta negli artt. 27 e 92 del DPR 328/80 secondo cui le Università e gli Istituti riconosciuti possono stipulare apposite convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

Relativamente ai requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, il DPR 5-6-2001 n. 328 all’art. 52 prevede, oltre al possesso della laurea magistrale nella classe LM-51, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno.

Considerato che, presso i servizi dell’area sanitaria e socio-sanitaria di questa Azienda, sono presenti numerosi Dirigenti Psicologi con esperienza pluriennale nell’attività di tutoraggio per la formazione di neolaureati in psicologia, attività riconosciuta dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, si ritiene di accogliere la richiesta.

Preso atto che, a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Premesso quanto sopra, si propone la stipula della convenzione con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti consenguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE QUADRO PER IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (D.P.R. 05.06.2001 n. 328)

Stipulata tra

ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA (d'ora in poi denominato "IUSVE"), promosso dallo **IUS** (Istituto Universitario Salesiano), con sede in Via dei Salesiani 15, 30174 Venezia Mestre, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 04110730274, rappresentato dal Direttore IUSVE, prof. Nicola Giacomini, nato in Riva del Garda (TN) il 6 ottobre 1971 (C.F. GCPNCL71R06H330E), munito dei poteri giusta Procura Speciale del Legale rappresentante IUS, Ente gestore di IUSVE, don Silvio Zanchetta, nato in Feltre (BL) il 25 settembre 1970, procura rilasciata in data 25 novembre 2020, Rep. n. 657, Racc. n. 575 dell'avv. Umberto Accordini, Notaio in Valeggio sul Mincio, iscritto al Collegio Notarile di Verona;

e

L' AZIENDA ULSS 8 "BERICA", di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO che

- lo IUSVE è un Istituto Universitario aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma, legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano per il rilascio di Lauree e Titoli Universitari Superiori a norma dell'articolo 40 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia e di altre norme e disposizioni di legge (Art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n.86) (Art. 7 del R.D. 6 maggio 1925, n.1084);
- per conto della UPS, IUSVE rilascia i titoli di Baccalaureato/Laurea Triennale, Licenza/Laurea Magistrale, Diploma Universitario di I e II livello come previsto dai piani degli studi pubblicati nel sito www.iusve.it
- per conto della UPS, IUSVE rilascia titoli equipollenti al Diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università Italiane e pertanto idonea alla titolarità dei tirocini per l'ammissione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo;
- lo IUSVE intende garantire ai propri Studenti un'attività di tirocinio da svolgere presso strutture pubbliche e private accreditate esterne all'Università, finalizzata all'acquisizione di competenze

ad integrazione del curriculum universitario, in vista dell'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (sezioni A e B);

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti – prevede ai sensi dell'art. 52, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea magistrale nella classe LM-51, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea nella classe L-24, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi;

si CONVIENE quanto segue:

Art. 1

- a. Il tirocinio professionalizzante non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un Supervisore designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un Tutor iscritto all'Albo degli Psicologi, sezione A, da almeno tre anni, indicato dal Soggetto ospitante.
- c. Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un "Progetto di tirocinio" con l'indicazione:
 - del nominativo del tirocinante;
 - dei nominativi del Tutor e del Supervisore IUSVE;
 - degli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente;
 - delle strutture aziendali (sedi, reparti, uffici...) presso cui si svolge il tirocinio;
 - degli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Art. 2

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link: <http://www.aulss8.veneto.it/allegati/993-Mod. Tirocini Formativi.pdf>

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi

previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 3

- a. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a segnalare l'evento al Soggetto promotore il quale informerà, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta).
- b. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 4

- a. Il Soggetto ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art. 41 del D.lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i tirocinanti abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio del Soggetto ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Università.
- b. I tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal Soggetto ospitante.
- c. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679.

Art. 5

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, alla scadenza, con le stesse modalità e su espressa richiesta scritta del Soggetto promotore, previa disponibilità del Soggetto ospitante.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo.

In forza della stipula della presente convenzione il soggetto ospitante tratta per conto del soggetto promotore i dati degli studenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore nomina il soggetto ospitante responsabile del trattamento.

Per l'effetto, il soggetto ospitante dichiara di operare in linea con i principi stabiliti dal Regolamento (Ue) 2016/679, e si impegna a trattare i dati personali ricevuti solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e sino alla cessazione dello stesso.

Il soggetto ospitante dichiara altresì di aver adottato tutte le misure di sicurezza atte a garantire la protezione dei dati ricevuti e si impegna a chiedere espressa autorizzazione al soggetto promotore nel caso in cui dovesse ricorrere ad un altro responsabile per l'adempimento di alcuni incarichi.

Art. 6

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Art. 7

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Direttore IUSVE
Nicola Giacopini

Il Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica
Maria Giuseppina Bonavina